

LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – L'INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ ESTERNE AL GRUPPO NON INTERROMPE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 445/2023

- ✓ Con l'istanza di interpello in esame viene sottoposto all'Agenzia Entrate (AE) il caso di una società (Delta), partecipante sin dal 2019 alla procedura di liquidazione dell'IVA DI GRUPPO con la controllante Alfa (società istante), la quale Delta ha incorporato nel luglio 2023 la società Beta (nonché la sua società controllata Gamma) non aderente alla procedura di liquidazione dell'IVA DI GRUPPO e di cui la società controllante/istante Alfa aveva acquisito il controllo (solo) nel dicembre 2022.
- ✓ La società istante (controllante Alfa), stante l'art. 73, comma 3, del D.P.R. 633/72, che condiziona la partecipazione delle controllate al regime IVA DI GRUPPO alla sussistenza del requisito del controllo almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione, chiede se Delta, a seguito della fusione, possa continuare a partecipare alla liquidazione dell'IVA DI GRUPPO o se non debba uscirne per l'arco temporale che va dalla data di effetto della fusione fino al 31.12.2023 per poi maturare nuovamente i requisiti per l'adesione al regime a far data dal 1.01.2024.
- ✓ L'AE, richiamandosi alla R.M. 92/E del 22.09.2010, chiarisce che, per quanto la società istante/controlante detenga il controllo delle società esterne alla suddetta procedura (e oggetto di incorporazione da parte di Delta) successivamente alla data del 1.07.2022, la società controllata/incorporante Delta può continuare a partecipare alla procedura di liquidazione dell'IVA DI GRUPPO senza soluzione di continuità non essendo l'operazione straordinaria motivo di interruzione, fermo restando che restano esclusi dalla procedura della liquidazione IVA DI GRUPPO gli eventuali crediti IVA maturati dalle società incorporate fino al mese (o trimestre, in caso di liquidazione trimestrale) antecedente la data di incorporazione.
- ✓ La società controllata/incorporante Delta, conclude l'AE, potrà invece far confluire nella propria liquidazione periodica (e, quindi, trasferire alla procedura), solo il debito o credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese/trimestre in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l'incorporazione stante il fatto che tali operazioni, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, si considerano effettuate, ai fini IVA, direttamente dall'incorporante.

